– *Dial–up*: utilizza il canale telefonico per raggiungere il punto di accesso alla rete Internet in modalità commutata. I punti terminali del canale telefonico devono essere dotati di modem o di adattatori in funzione della tecnologia utilizzata. Le velocità di trasmissione sono fino a 56 kbit/s nel caso della Rete Telefonica Generale (RTG), 64 kbit/s o 128 kbit/s nel caso ISDN.

– xDSL (allo stato ADSL e HDSL): condivide con la rete commutata solo il collegamento terminale verso l'utente, cioè i doppini telefonici. Per la trasmissione utilizza una banda di frequenza diversa da quella fonica e quindi sin dal lato cliente è possibile distinguere il traffico fonico da quello dati diretto a Internet. Le velocità di trasmissione sono asimmetriche nel caso di ADSL e simmetriche nel caso HDSL. Sono presenti sul mercato varie offerte caratterizzate da diverse combinazioni di velocità nelle due direzioni. Alcuni esempi sono: i) accesso fino a 256 Kbit/s in ricezione e 128 Kbit/s in trasmissione; ii) accesso fino a 640 kbit/sec in ricezione e fino a 128 kbit/sec in trasmissione; iii) accesso fino a 2 Mbit/sec in ricezione e fino a 640 kbit/sec in trasmissione.

– CDN: si utilizzano circuiti dedicati per la trasmissione dei dati fino al POP dell'ISP. La velocità di trasmissione per interfaccia può raggiungere i 155 Mbit/s.

– Satellitare: il collegamento tra utente finale ed ISP avviene tramite un satellite e può essere bidirezionale o unidirezionale dal satellite verso il terminale. In quest'ultimo caso per inviare dati e per le richieste di caricamento bisogna fare ricorso ad una diversa modalità di connessione, ad esempio la linea telefonica. Nella direzione dal satellite al terminale si possono avere velocità di trasmissione fino a 45 Mbit/s.

I modelli di commercializzazione delle offerte di accesso ad Internet apparsi sul mercato fino ad oggi possono essere ricondotti ad una delle categorie riportate qui di seguito:

– Gratuito: l'utente accede ad Internet in maniera completamente gratuita. Non viene richiesto all'utente di corrispondere né il canone di abbonamento né il traffico telefonico generato dalla connessione ad Internet. Tale modalità non è allo stato utilizzata stanti le difficoltà di finanziamento di un sistema totalmente basato sui ricavi derivati dalla pubblicità.

– *Free* Internet: l'utente non corrisponde il canone di abbonamento, ma solamente il traffico telefonico generato per la connessione ad Internet.

– Abbonamento + Traffico telefonico: l'utente corrisponde sia il canone di abbonamento sia il traffico telefonico generato dalla connessione ad Internet.

– Forfetario (*Flat rate*): l'utente corrisponde esclusivamente un canone di abbonamento che comprende un numero illimitato di minuti di connessione.

– Semi-forfetario (*Semi-flat*): l'utente corrisponde un canone di abbonamento che gli permette di connettersi senza dovere sostenere alcun onere aggiuntivo, in fasce orarie e/o giorni della settimana prestabiliti. Al di fuori delle fasce orarie prestabilite l'utente corrisponde una tariffa minutaria.

– Forfetario limitato: l'utente corrisponde un canone di abbonamento che comprende un numero limitato di minuti di connessione, esauriti i quali l'utente dovrà corrispondere una tariffa minutaria o acquistare nuovi minuti di connessione.

– Abbonamento + traffico a Mbyte: l'utente corrisponde un canone di abbonamento in aggiunta al quale corrisponde un importo proporzionale alla quantità di dati trasmessi.

Lo scenario competitivo del mercato dell'accesso ad Internet è attualmente caratterizzato da una prevalenza della modalità di accesso *dial-up*, per la quale sono disponibili numerose modalità commercializzazione, di cui il modello largamente prevalente è quello "*free*".

Nel corso degli ultimi mesi, però, in seguito all'introduzione di una serie di offerte ADSL a prezzo contenuto, rivolte ad un'utenza di tipo residenziale, si è assistito ad una migrazione dell'utenza più esigente verso questa nuova modalità di accesso, per la quale i modelli di commercializzazione sono, allo stato, di tipo forfetario.

Tale fenomeno si sta sviluppando in Italia in uno scenario che vede che il servizio di *Unbundling Local Loop* (ULL) in fase di attuazione, ciò comportando una concorrenza diretta nel mercato dell'accesso, che potrà favorire la discesa dei prezzi e quindi l'ulteriore diffusione della tecnologia ADSL e le relative modalità di accesso ad Internet.

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

*q.*1) Quale si ritiene sia il mercato di riferimento dell'offerta *dial-up* forfetaria e quale potrebbe essere l'impatto sull'attuale mercato dei servizi Internet, con riferimento ai modelli già diffusi quali l'offerta ADSL rivolta al mercato residenziale?

*q.*2) Quali sono le condizioni che rendono commercialmente sostenibile per un ISP l'offerta ai propri clienti di accesso ad Internet *dial-up* forfetaria?

*q.*3) Considerata la possibilità che l'introduzione di un modello di commercializzazione forfetario incrementi il tempo di collegamento degli utenti alla rete, si ritiene che il ruolo degli *Application Service Provider* (ASP) e dei *Content Service Provider* (CSP) nel modello di *business* complessivo dei servizi Internet si modifichi?

*q.*4) Quali problematiche di fatturazione potrebbe incontrare un ISP nella fornitura di un servizio di accesso *dial-up* forfetaria?

*q.*5) Si ritiene opportuno definire delle norme che rendano più chiare le condizioni di offerta per i servizi di accesso ad Internet? Se si, di che tipo?

Come risulta da alcuni studi in materia svolti in altri paesi europei, con l'introduzione di modalità di commercializzazione forfetarie del traffico Internet si modificano le caratteristiche statistiche del traffico, evidenziando due fenomeni differenti: da un lato si eliminano i picchi in corrispondenza dell'ora di passaggio dalla fascia *peak* a quella *off-peak* del traffico telefonico; dall'altro gli utenti sono portati a mantenere la connessione sempre attiva (*always on*) anche durante i momenti di non utilizzo del servizio.

*q.*6) Quali sono le osservazioni in merito ai due fenomeni precedentemente descritti? Quali azioni possono essere messe in atto per evitare/limitare il fenomeno dell'*always on*?

*q.*7) Si prega di fornire, se disponibili, statistiche di traffico *dial-up* in relazione alla diverse modalità di commercializzazione precedentemente descritte.

3. Il traffico Internet nel mercato dell'interconnessione: il modello FRIACO

Attualmente, tutte le modalità di valorizzazione del traffico al punto di interconnessione sono minutarie; in particolare, i modelli tecnico-economici di interconnessione tra Telecom Italia e OLO per il traffico *dial-up* sono:

– Terminazione con fatturazione a carico Telecom Italia: ove Telecom è titolare dei ricavi da traffico telefonico e provvede a remunerare l'OLO per il servizio di terminazione delle chiamate sul POP – è applicato ad esempio quando l'ISP utilizza numerazioni geografiche in capo all'OLO;

– Raccolta con fatturazione a carico Telecom Italia: ove l'OLO è titolare dei ricavi da traffico telefonico e provvede a remunerare Telecom per il servizio di raccolta delle chiamate fino al punto di interconnessione relativi e per la prestazione di fatturazione e copertura dell'eventuale rischio di insolvenza – è applicato ad esempio quando l'ISP utilizza numerazioni non geografiche del tipo 848;

– Raccolta con fatturazione a carico OLO: ove l'OLO è titolare dei ricavi da traffico telefonico e provvede a remunerare Telecom per il servizio di raccolta delle chiamate fino al punto di interconnessione - è applicato ad esempio quando l'ISP utilizza numerazioni geografiche e l'utente antepone il codice di *Carrier Selection* dell'OLO ad es. 10XY 06... .

In tutti i modelli descritti il traffico di interconnessione, sia esso in raccolta o in terminazione, viene allo stato tariffato in modalità minutaria.

Il modello di forfetario FRIACO, introduce una nuova modalità di valorizzazione del traffico di interconnessione rivolto a numerazioni per i servizi Internet, e può essere considerato come un caso particolare del modello di raccolta.

Il modello FRIACO, come sua caratteristica peculiare, prevede che l'OLO corrisponda un canone mensile per ogni canale di collegamento attivato con la rete di Telecom, indipendentemente dall'effettivo utilizzo in termini di traffico, cioè indipendentemente dai volumi di traffico raccolto dalla rete di accesso.

Per definire correttamente le caratteristiche del modello di interconnessione FRIACO è opportuno tener anche presente che l'infrastruttura di rete utilizzata è stata progettata e realizzata per il servizio telefonico.

Le differenti statistiche di traffico dei collegamenti alla rete Internet, influenzate anche dal modello di commercializzazione forfetario, hanno un impatto sulla rete telefonica, che in funzione dell'architettura di rete e del volume del traffico, si può manifestare a diversi livelli della rete stessa (SGU, tra SGU e SGT e tra SGT).

È, altresì, evidente che occorre mantenere alta la qualità del servizio all'utente finale, evitando il verificarsi di situazioni di congestione della rete. A tale scopo possono, peraltro, essere adottati diversi accorgimenti tecnici. Ad esempio, l'introduzione di una specifica numerazione (decade 7) per distinguere il traffico Internet da quello fonico è in tale direzione: è sufficiente analizzare la prima cifra del numero composto per poter distinguere il traffico Internet da quello fonico.

Una volta distinto, il traffico Internet può essere trattato nel modo più appropriato, attivando degli opportuni accorgimenti tecnici per limitare gli impatti negativi sulla rete telefonica e massimizzare l'efficienza di rete.

*q.*8) Quale relazione sussiste tra l'interconnessione FRIACO e le offerte di accesso ad Internet *dial-up* forfetarie?

*q.*9) Il modello FRIACO potrebbe essere utilizzato anche per il traffico di interconnessione relativo ad offerte finali di accesso ad Internet non forfetarie? Se sì, con quali vantaggi?

*q.*10) Quali sono gli impatti in termini di dimensionamento delle reti di fonia conseguenti all'introduzione di un modello di interconnessione FRIACO? Quali potrebbero essere gli eventuali accorgimenti tecnici da introdurre?

*q.*11) Con riferimento alla struttura di rete di Telecom Italia, a che livello di interconnessione è opportuno prevedere che il traffico FRIACO sia consegnato all'OLO? È necessario prevedere diversi livelli di interconnessione? Se sì, quali e perché?

*q.*12) Quale si ritiene siano i criteri e l'algoritmo da utilizzare per determinare il valore delle tariffe FRIACO? In particolare, quali dovrebbero essere i parametri di traffico e di costo da utilizzare?

*q.*13) Si ritiene che gli ISP debbano avere accesso diretto all'offerta FRIACO alle stesse condizioni economiche degli OLO, oppure sia opportuno mantenere l'attuale modello che prevede che le offerte di interconnessione siano rivolte agli operatori licenziatari?

4. Scenari evolutivi

La maggiore diffusione dei servizi di *Unbundling*, l'eventuale introduzione dell'accesso condiviso per il doppino d'utente (*shared access*), consentiranno agli OLO una maggiore flessibilità per la raccolta del traffico verso Internet.

Ulteriori opportunità verranno offerte dalla possibilità di utilizzare un'interconnessione a livello IP tra ISP/OLO e Telecom, per la consegna del traffico *dial-up* originato sulla rete di fonia.

Infine, occorre considerare le variazioni del mercato Internet derivanti dalla crescente diffusione di sistemi mobili per l'accesso alla rete.

*q.*14) Quali possono essere gli impatti delle nuove tecnologie sull'architettura di rete tradizionale, con particolare riferimento ai modelli di interconnessione?

*q.*15) Nello scenario di sviluppo della rete, come si introduce il modello FRIACO e quali potrebbero essere le sue evoluzioni?

È gradito l'invio di note di approfondimento a corredo della risposta fornita alla presente consultazione.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi. Si prega di indicare nella risposta il grado di accessibilità ai terzi della documentazione inviata.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo *www.agcom.it*.

Delibera n. 21/01/CIR del 26 settembre 2001

Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2001

Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2001, n. 237

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 settembre 2001 e nella sua prosecuzionedel 26 settembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 318/97, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal procedimento istruttorio "Offerta di Riferimento 2002", l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

CONSIDERATO che Telecom Italia s.p.a. ha reso pubblica la propria Offerta di Interconnessione di riferimento per l'anno 2001 in data 7 settembre 2001;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2001.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 settembre 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI

Allegato A
alla delibera n. 21/01/CIR

Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia s.p.a per l'anno 2002. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ,

nell'ambito del procedimento istruttorio "Offerta di Riferimento 2002", finalizzato alla valutazione dell'offerta di interconnessione della società Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2001, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione, sulle condizioni di offerta per l'anno 2001:

1. i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;
2. i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
3. i servizi di co-locazione;
4. i servizi di *backhauling*;
5. il servizio di fatturazione per l'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore;
6. i servizi di Canale Virtuale Permanente.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati sono state proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazioni dalla società Telecom Italia s.p.a. in data 18 aprile 2002.

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della delibera di Consiglio n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive",

INVITA

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di Riferimento 2002 a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulle condizioni di offerta di riferimento per l'anno 2002", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Att.ne Ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento
Centro Direzionale is. B5 – "Torre Francesco"
80143 Napoli

Le comunicazioni saranno anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail: regolamentazione@agcom.it*, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica Offerta di Riferimento 2002".

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'Offerta di Riferimento 2002, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare integralmente i contributi inviati, i soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione" contenente l'indicazione delle eventuali parti da considerare riservate con la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo: *www.agcom.it*.

Documento per la consultazione del 4 ottobre 2001

Consultazione pubblica concernente "La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche"

Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2001, n. 239

L'AUTORITÀ,

ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive",

INDÌCE

una consultazione pubblica, nell'ambito del Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori. La consultazione è stata autorizzata dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 2 ottobre 2001, sulla base del "documento per la consultazione" approvato dal Comitato tecnico scientifico del progetto.

Documento per la consultazione

Al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione per lo studio di alcune problematiche connesse alla tutela dei minori nel corrente utilizzo degli strumenti offerti dalle reti telematiche, ed in particolare di Internet, anche tenendo conto delle possibilità - disponibili sia per i minori, che per gli educatori - di controllo, diretto ed indiretto, sull'accesso alle reti e sui contenuti delle informazioni, si invitano le categorie di soggetti: famiglie; "minori"; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti; a partecipare alla consultazione pubblica concernente "La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche", che sviluppa una prima indagine su aspetti riguardanti rispettivamente le seguenti due aree:

A. L'accesso alle informazioni;

B. I contenuti offerti.

La consultazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, sul sito *web* dell'Autorità stessa all'indirizzo: *www.agcom.it* e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rapporto sulle risultanze della consultazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Contenuti

A. L'accesso alle informazioni

Introduzione

Con la progressiva espansione delle reti telematiche come nuovi veicoli di trasmissione dei contenuti, talvolta ancor più pervasivi di quelli tradizionali, quale ad esempio la televisione, la tutela del minore dovrebbe prevedere l'utilizzo di nuove forme di controllo specifiche e riconoscibili. In particolare, per quanto riguarda Internet il compito appare complesso sia per le possibilità offerte dalla rete di nascondere l'identità dei soggetti operanti, sia per la natura intrinseca del mezzo, percepito da tutti come luogo di libertà e di accesso incondizionato. L'esigenza, infatti, è quella di garantire il minore cercando, comunque, di salvaguardare le potenzialità e le opportunità formative che possono derivare dal suo rapporto con i mezzi di comunicazione.

Domanda n. 1

Sistemi e tecnologie che consentano di accedere soltanto a determinati tipi di contenuto (programmi di filtraggio), di verificare i tempi e le modalità di navigazione (programmi di controllo parentale), di certificare i con-

tenuti e le informazioni di Internet (Rating Agency), ecc., possono essere considerati strumenti efficaci per controllare la navigazione in rete, tenendo conto dell'identità linguistica?

Risposta

a) Sì, perché _____

b) No, perché _____

Domanda n. 2

Altre modalità e strumenti di controllo della navigazione sono utili per assicurare la tutela dei minori?

Risposta

a) Sì (elencare le forme di controllo in ordine di priorità), perché _____

b) No, perché _____

Domanda n. 3

È opportuno rendere disponibili portali e siti di accesso dedicati ai bambini e agli adolescenti che guidino la navigazione solo su siti controllati e con contenuti adatti ai minori?

Risposta

a) Sì, perché potrebbe essere una guida ed un punto di riferimento.

b) No, perché si tratta di uno strumento facilmente "attaccabile" e utilizzabile, quindi, per scopi opposti.

c) No, perché non risolvono il problema del controllo sui minori che navigano in Internet.

d) Altro (specificare), perché _____

B. I contenuti offerti

Introduzione

La sempre più rapida espansione dell'impiego delle reti telematiche offre evidenti benefici, in particolare nel settore dell' educazione e della formazione, in quanto mette nuovi strumenti a disposizione dei minori, abbassa le barriere alla creazione e alla distribuzione dei contenuti, nonché offre ampio accesso a fonti sempre più ricche di informazione senza distinzioni culturali e linguistiche. La facilità di accesso e di immissione di contenuti, al contempo, impone un più attento esame dei contenuti stessi e della loro provenienza.

Domanda n. 4

Quali potrebbero essere i contenuti di una Carta dei diritti dei minori per le reti telematiche?

Risposta

a) _____ (Specificare uno o più temi in ordine di priorità).

Domanda n. 5

Quali sono i criteri su cui fondare una valutazione, anche qualitativa, dei contenuti dedicati ai minori?

Risposta

a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché _____

b) Criteri relativi al *target* specifico di riferimento, perché _____

c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché _____

d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), e perché _____

Domanda n. 6

È opportuno procedere alla segnalazione dei contenuti non adatti ai minori con appositi sistemi di segnalazione?

Risposta

a) Sì, perché _____

b) No, perché _____

c) Altri sistemi (specificare quali), perché _____

Domanda n. 7

In che modo è possibile promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla fruizione dei contenuti offerti dalla navigazione in Rete?

Risposta

a) _____ (Specificare uno o più strumenti in ordine di priorità).

Modalità e termini per la partecipazione

I soggetti che partecipano alla consultazione inviano le comunicazioni di risposta, recanti in oggetto gli estremi del mittente, la relativa categoria (famiglie; "minori"; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti), nonché per le persone fisiche i dati anagrafici e la professione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite:

a) raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Cabinetto
Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori
Centro Direzionale - Is. B5 "Torre Francesco"
80143 - Napoli

indicando sulla busta la dicitura Consultazione pubblica: "La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche" ovvero

b) in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail: progettominori@agcom.it*, indicando in oggetto, dopo le informazioni sul mittente, la dicitura sopra indicata.

Per le comunicazioni di risposta può essere utilizzato il modello presente, unitamente al testo della consultazione, sul sito *web* dell'Autorità.

I dati personali acquisiti nel corso della consultazione vengono trattati, per le finalità del Progetto, mediante elaborazione, interconnessione e raffronto con altri dati, nel rispetto delle previsioni della legge n. 675/96 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Per gli altri elementi di risposta, viene osservato, anche nel caso di utilizzo in forma autonoma, l'anonimato.

Le comunicazioni non precostituiscono, ai sensi della delibera n. 278/99, alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2001

Il Responsabile del progetto
MARIO BELATI

Consultazione pubblica concernente "La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche". Proroga del termine per l'inoltro delle comunicazioni di risposta

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299

Per agevolare la più diffusa partecipazione dei soggetti interessati ai quesiti posti con la consultazione pubblica concernente "La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche" indetta dall'Autorità con documento del 4 ottobre 2001, la Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione dell'11 dicembre 2001, ha autorizzato la proroga al 15 febbraio 2002 del termine per l'inoltro delle comunicazioni di risposta alla consultazione stessa.

La proroga del termine è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, sul sito *web* dell'Autorità stessa all'indirizzo: *www.agcom.it* e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il Responsabile del progetto
MARIO BELATI

Delibera n. 486/01/CONS del 20 dicembre 2001

Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati

Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001, e, in particolare, nella sua prosecuzione del 20 dicembre;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sulla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del luglio 1999";

VISTA la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante "Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione";

VISTA la propria delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante il "Regolamento concernente l'accesso ai documenti";

CONSIDERATO che l'Autorità ha disposto, in data 20 dicembre 2001, l'avvio del procedimento "Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati";

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal summenzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 45 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati quali aventi notevoli forza di mercato e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati quali aventi notevoli forza di mercato.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Allegato A
alla delibera n. 486/01/CONS

Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

ha disposto, in data 20 dicembre 2001, l'avvio di un procedimento concernente l'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati.

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi soggetti interessati in merito alle tematiche inerenti al procedimento sopra indicato,

INVITA

- i soggetti titolari di licenza individuale;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di servizi di telefonia vocale;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione concernente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati*" nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Att.ne Ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento
Centro direzionale – Isola B5 – Torre Francesco
80143 – Napoli

È gradito l'anticipo delle comunicazioni, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail: regolamentazione@agcom.it*, recando in oggetto la dicitura sopra indicata.

Le comunicazioni dovranno essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito indicati.

1. Introduzione

La delibera n. 338/99 ha inteso stabilire un meccanismo basato da un lato su un modello competitivo dei beni intermedi (ovvero i servizi di terminazione su rete radiomobile) e dall'altro sul pieno ribaltamento degli effetti competitivi sugli utenti finali.

Tale meccanismo è basato su:

– la fissazione di un valore massimo di terminazione;

– la fissazione di un meccanismo di formazione del prezzo da parte di Telecom Italia come somma della terminazione e di una quota di *retention*. Anche il valore massimo di tale quota è fissato dalla delibera n. 338/99.

La delibera n. 338/99 non prevede un sistema automatico di adeguamento dei predetti valori massimi. A tal fine, l'Autorità intende valutare l'introduzione, entro la metà del 2002, di un meccanismo di lungo periodo di riduzione programmata del valore massimo di terminazione delle chiamate su rete mobile (*network cap*) praticato dagli operatori mobili notificati quali aventi notevole forza di mercato. Allo stesso tempo, l'Autorità ritiene opportuno valutare la possibile evoluzione dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori di rete fissa notificati quali aventi notevole forza di mercato, valutando altresì l'eventuale introduzione di un meccanismo di *price cap* per il controllo di tali prezzi.

Il meccanismo di adeguamento dei valori massimi, similmente a quanto stabilito con il *price cap* per i prezzi finali di Telecom Italia per altri servizi di fonia, si propone quindi l'obbiettivo di affiancare ed integrare il sistema competitivo introdotto dalla delibera n. 338/99 con l'obiettivo di fornire un incentivo ad una maggiore efficienza.

I meccanismi di *cap* non pregiudicano lo svilupparsi di meccanismi competitivi e garantiscono agli operatori interconnessi e agli utenti finali una maggiore prevedibilità dei prezzi di mercato.

Le finalità di introduzione di un *network cap* sono, quindi essenzialmente:

– il rafforzamento nel lungo periodo degli incentivi per una maggiore efficienza nelle reti degli operatori mobili notificati mantenendo inalterato l'attuale meccanismo competitivo;

– l'orientamento dei prezzi massimi di interconnessione alle nuove basi di costo che saranno progressivamente introdotte, ovvero quelle basate dapprima sui costi correnti e successivamente sui costi incrementali di lungo periodo;

– la riduzione della regolamentazione ex ante, utilizzando gli strumenti della contabilità come elementi di verifica di lungo periodo.

Relativamente alla modifica dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori di rete fissa notificati e l'eventuale introduzione di un meccanismo di *price cap* per il controllo di tali prezzi, l'obiettivo è quello di fornire gli incentivi ad una maggiore flessibilità nella modulazione dei prezzi finali e maggior spinta competitiva a vantaggio di tutta l'utenza nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

2. Domande per la consultazione

2.1 Network cap *sui valori di terminazione degli operatori mobili notificati:*

a) Si richiedono valutazioni in merito a vantaggi e svantaggi nell'introduzione di un meccanismo di adeguamento dei valori massimi di terminazione.

b) Si richiedono valutazioni in merito all'introduzione di un unico valore di terminazione sulle reti mobili, non articolato in fascia oraria di picco e fuori-picco.

c) Qualora si ritenga opportuna l'articolazione in fasce orarie per i valori di terminazione, si richiede se sia opportuno applicare il *network cap* al valore della terminazione medio ovvero ai valori di terminazione di picco e fuori-picco.

d) Si richiedono valutazioni relativamente ai criteri di fissazione del valore iniziale del *cap* tenendo conto della struttura di mercato e dell'orientamento al costo degli operatori notificati.

e) Si richiedono valutazioni in merito ai possibili criteri di determinazione del tasso di riduzione annuale del valore massimo di terminazione quali ad esempio:

– il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo;

– l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale, relativamente all'offerta di servizi di rete (interconnessione)

ed alla utilizzazione di ulteriori criteri quali i:

– costi derivanti da un incremento dei livelli di qualità di servizio rispetto ad obiettivi prefissati;

– costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti nel quadro normativo;

– costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

f) Si richiedono valutazioni relativamente alla durata del *network cap* e sulla possibilità di rivedere annualmente gli obiettivi di efficienza.

2.2 Regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati ed eventuale introduzione di un meccanismo di price cap *per il controllo di tali prezzi*

a) Si richiedono valutazioni in merito all'opportunità di mantenere inalterato il meccanismo vigente, disposto dalla delibera n. 338/99, di determinazione del prezzo fisso-mobile praticato dagli operatori di rete fissa notificati come somma della quota di terminazione stabilita dall'operatore mobile e della quota di *retention* applicata dall'operatore di rete fissa notificato.

b) Si richiedono valutazioni sull'eventuale introduzione di differenti modalità di formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati, quali ad esempio la determinazione di un prezzo uniforme per le chiamate dirette a tutti gli operatori di rete mobile.

c) Si richiedono valutazioni in merito a vantaggi e svantaggi nell'introduzione di un meccanismo pluriennale di adeguamento del prezzo delle chiamate fisso-mobile (*price cap*) praticato dagli operatori di rete fissa notificati.

d) Si richiede se sia opportuno applicare il *price cap* ad un paniere separato composto unicamente dalle chiamate fisso-mobile ovvero che le chiamate in questione siano incluse in un unico paniere di servizi di telecomunicazioni.

e) Si richiede se sia opportuno applicare il *price cap* sulla base di un'articolazione tariffaria del traffico in fasce di picco e fuori-picco.

f) Si richiedono valutazioni relativamente ai criteri di fissazione del valore iniziale del *cap* tenendo conto della struttura di mercato di rete fissa e della necessità di valutare la sottostante struttura di costi relativa all'utilizzo della rete fissa.

g) Si richiedono valutazioni in merito ai possibili criteri di determinazione del tasso di riduzione annuale del prezzo delle chiamate fisso-mobile ovvero del solo valore massimo della quota di *retention,* quali ad esempio:

– il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo;

– l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale, relativamente all'offerta di servizi di rete (interconnessione)

ed alla utilizzazione di ulteriori criteri quali i:

– costi derivanti da un incremento dei livelli di qualità di servizio rispetto ad obiettivi prefissati;

– costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti nel quadro normativo;

– derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

h) Si richiedono valutazioni relativamente alla durata del *price cap* e sulla possibilità di rivedere annualmente gli obiettivi di efficienza e l'articolazione dei panieri.

i) Qualora si ritenesse opportuno mantenere inalterate le modalità vigenti di determinazione del prezzo fisso-mobile praticato dall'operatore di rete fissa notificato come somma della quota di terminazione stabilita dall'operatore mobile e della quota di *retention* applicata dall' operatore di rete fissa notificato, si richiedono valutazioni in merito ai:

1) vantaggi e svantaggi nell'introduzione di un meccanismo pluriennale di adeguamento del valore massimo della quota di *retention;*

2) principi per la determinazione della quota *retention*, con riguardo, tra l'altro, alla fissazione del paniere di traffico da utilizzare per il calcolo della quota di *retention*, all'applicazione delle quote di *retention* ai differenti operatori di rete mobile, alla valorizzazione della quota di *call set-up* ed alle modalità di determinazione del valore della *retention* applicata agli operatori mobili nuovi entranti sul mercato.

È gradito ogni altro commento rilevante ai fini della presente consultazione nonché l'invio di note illustrative in merito ai temi della stessa.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive, decisioni dell'Autorità stessa, e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Si prega di dare evidenza, nelle comunicazioni, delle parti riservate ai fini dell'accessibilità a terzi della documentazione inviata, con le relative motivazioni.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità medesima.